



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO DEI MERCATI E FIERE DEL COMUNE DI CASALGRANDE

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 59 del 30/09/2019

Commercio su area pubblica

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Definizioni

Art. 3 Esercizio del commercio su aree pubbliche

Art. 4 Autorizzazione e concessione di posteggio

Art. 5 Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

Art. 6 Obbligo di esibizione di documenti

Art. 7 Giornate e orari di svolgimento dell'attività nei mercati e nelle fiere

Titolo II

Disciplina generale dei mercati

Art. 8 Classificazione dei mercati

Art. 9 Istituzione e soppressione del mercato

Art. 10 Assegnazione posteggi liberi in mercati esistenti e in posteggi isolati esistenti

Art. 11 Assegnazione posteggi in mercati e in posteggi isolati di nuova istituzione

Art. 12 Riassegnazione dei posteggi

Art. 13 Trasferimento temporaneo

Art. 14 Miglioria dei posteggi

Art. 15 Scambio consensuale dei posteggi

Art. 16 Ampliamento dei posteggi

Art. 17 Registro di mercato e graduatoria dei titolari di posteggio

Art. 18 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati (spunta)

Art. 19 Assenze dei concessionari di posteggio

Art. 20 Disposizioni in materia di subingresso

Art. 21 Modalità di utilizzo dei posteggi e modalità di vendita

Art. 22 Sosta e circolazione nelle aree di mercato

Art. 23 Disposizioni di carattere igienico-sanitario

Art. 24 Posteggi riservati ai produttori agricoli

Art. 25 Affidamento della gestione dei servizi accessori

Art. 26 Comitato di mercato

Art. 27 Associazioni ed enti senza scopo di lucro – Esposizioni ai fini pubblicitari

Titolo III

Disciplina generale delle fiere

Art. 28 Oggetto del titolo - Classificazione delle fiere

Art. 29 Istituzione e soppressione della fiera

Art. 30 Istituzione e disciplina delle fiere straordinarie

Art. 31 Assegnazione dei posteggi in fiere ordinarie e a merceologia esclusiva esistenti

Art. 32 Assegnazione posteggi nelle fiere di nuova istituzione

Art. 33 Assegnazione temporanea di posteggi non assegnati in concessione

Art. 34 Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta)

Art. 35 Affidamento della gestione dei servizi accessori

Art. 36 Presenze e assenze dei concessionari di posteggio

Titolo IV

Disciplina del commercio in forma itinerante

Art. 37 Modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 38 Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

Art. 39 Zone vietate al commercio itinerante

Titolo V

Sanzioni

Art. 40 Revoca e sospensione dell'autorizzazione e concessione di posteggio, ordinanza di divieto di prosecuzione- sospensione dell'attività

Art. 41 Sanzioni pecuniarie

Art. 42 Confisca della merce

Art. 43 Diffida amministrativa

Titolo VI

Disposizioni finali

Art. 44 Rinvio ad altri regolamenti

Art. 45 Entrata in vigore ed abrogazioni

Titolo I Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai sensi della normativa e degli strumenti urbanistici vigenti perseguendo:
 - la qualificazione di mercati e fiere, al fine di favorire la realizzazione di una equilibrata rete distributiva, da realizzarsi anche attraverso la sperimentazione di nuovi mercati e fiere
 - la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
 - la riqualificazione urbana, con riferimento alla tutela dei beni di particolare rilievo storico architettonico;
 - una logistica dei mercati e delle fiere idonea e sinergica rispetto alle altre esigenze cittadine.
2. Il Regolamento è adottato ai sensi del D.Lgs. 114/98 e del D.Lgs 59/2010, della L.R. 12/99 e della L.R. 4/2013, della L.R. 1/2011, della Delibera di Giunta Regionale n. 485/2013 e delle norme in materia nel tempo vigenti.
3. Ciascun mercato del territorio comunale è istituito con apposita delibera di Consiglio comunale riportante i seguenti contenuti:
 - nome del mercato;
 - data e cadenza di svolgimento;
 - individuazione dell'area e della superficie mercatale;
 - classificazione del mercato, ordinario o a merceologia esclusiva;
 - numero totale dei posteggi;
 - il sito, in planimetria, dei singoli posteggi;
 - il numero dei posteggi destinati ai produttori agricoli;
 - le aree non mercatali attigue, riservate a posteggi per espositori, hobbisti, creatori di opere dell'ingegno di cui all'art. 4, comma 2, lettera h) Dlgs 114/98;
 - altre indicazioni utili ai fini della valorizzazione del mercato;
 - la superficie e le dimensioni lineari dei singoli posteggi;
 - il settore merceologico di riferimento;
 - la destinazione merceologica esclusiva dei posteggi;
4. L'individuazione dei posteggi isolati viene effettuata con apposita delibera approvata dal Consiglio comunale.

Art. 2

Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento s'intendono:

- a) per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- c) per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- d) per fiera: la manifestazione istituita dal Comune caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, di eventi o di festività;
- e) per mercato ordinario e fiera ordinaria: il mercato o la fiera nei quali non sono previste limitazioni alle merceologie dei posteggi o le limitazioni non superano il due per cento dei posteggi stessi;
- f) per mercato o fiera a merceologia esclusiva: il mercato o la fiera i cui posteggi sono organizzati:
 - per settori merceologici, alimentare e non alimentare
 - per specializzazioni merceologiche e cioè in base alle articolazioni merceologiche interne ai settori
 - per settori e per specializzazioni merceologiche;
- g) per mercato straordinario: il mercato che si tiene occasionalmente, in particolari circostanze, nella stessa area mercatale e con gli stessi operatori in giorni diversi dal normale mercato;
- h) per fiera straordinaria: la fiera che, all'atto della sua istituzione, non è previsto si svolga per un numero di edizioni complessivamente superiori a 2 e con le stesse modalità;
- i) per presenze in un mercato o in una fiera:
 - per gli spuntisti: il numero di volte registrate in cui un operatore si è presentato nel mercato o nella fiera, munito di merce, attrezzature, mezzo e titoli abilitanti, anche se non gli viene assegnato il posteggio a spunta, purché ciò non sia dipeso da sua rinuncia;
 - per i concessionari: si aggiunge ai precedenti il requisito dell'effettivo esercizio dell'attività commerciale;
- j) per presenze maturate dal titolare dell'autorizzazione e dal suo dante causa: si intende la somma delle presenze maturate personalmente dal titolare dell'autorizzazione e dal suo diretto dante

causa, con esclusione di quelle maturate da tutti i dante causa precedenti;

- k) per posteggio: la porzione di area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- l) per posteggio isolato o fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e che non sia collocato in un'area mercatale. Ai posteggi isolati si applica quanto previsto per i mercati;
- m) per miglioria di posteggio: l'autorizzazione rilasciata dal Comune, su richiesta dell'operatore titolare di concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, per modificare il proprio posteggio con un altro ritenuto migliore, purché quest'ultimo non sia già stato assegnato;
- n) per scambio consensuale di posteggio: l'autorizzazione rilasciata dal Comune a due operatori titolari di concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, su richiesta degli stessi, per scambiare i rispettivi posteggi, nel rispetto del settore merceologico;
- o) per registro di mercato o fiera: il registro nel quale è indicata la graduatoria dei titolari di posteggio, suddivisa per settore merceologico e, se determinate, per specializzazioni merceologiche, e formulata secondo i criteri di cui all'art.17;
- p) per spunta: l'operazione con la quale all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato le assenze degli operatori titolari delle concessioni di posteggio, si provvede all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o non ancora assegnati;
- q) per spuntista: operatore in possesso di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare occasionalmente un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
- r) per dante causa: il soggetto, persona fisica o giuridica, che temporaneamente trasferisce al conduttore la gestione o il godimento dell'azienda o del ramo di azienda in forza di un contratto di affitto, di comodato o a titolo di usufrutto, nonchè il soggetto, persona fisica o giuridica, che trasferisce a titolo definitivo la proprietà dell'azienda o del ramo di azienda in virtù di un contratto di vendita o di donazione o in caso di successione per causa di morte;
- s) per conduttore: si intende il soggetto persona fisica o persona giuridica che in forza di un contratto di affitto, di comodato o a titolo di usufrutto esercita la gestione o il godimento dell'azienda o del ramo d'azienda;
 - t) per subingresso: si intende il trasferimento della proprietà o della gestione di una attività di commercio su area pubblica in forza di un valido contratto di trasferimento di proprietà o di gestione dell'azienda commerciale o del ramo d'azienda o in caso di successione per causa di morte;
- u) per reintestazione: si intende la particolare ipotesi di subingresso che si verifica quando l'azienda o il ramo d'azienda rientra nella disponibilità del proprietario o del cedente, a cui

consegue l'aggiornamento dei titoli autorizzativi e concessori.

Art. 3

Esercizio del commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
2. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio rilasciata dal Comune, di cui all'art. 28, comma uno, lettera a) del D. L.vo 31.3.1998 n. 114, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio regionale e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trovi per motivi di studio, di cura, di intrattenimento e svago.
4. Possono svolgere l'attività in forma itinerante nella Regione Emilia- Romagna gli operatori in possesso di autorizzazione rilasciata:
 - a) ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera a) del D.Lgs 114/98;
 - b) in qualunque regione italiana ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 28 del D.Lgs 114/98.
5. E' fatta salva la validità delle autorizzazioni, corrispondenti a quelle di cui alla lettera b) del precedente comma, rilasciate da un paese appartenente all'Unione Europea.

Art. 4

Autorizzazione e concessione di posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica nei mercati o in posteggi isolati mediante utilizzo di posteggi dati in concessione e nelle fiere è rilasciata dal Comune nel cui territorio è situato il posteggio destinato alla vendita su area pubblica, previo espletamento di procedura di evidenza pubblica di cui agli art. 10 e 11.
 2. La concessione di posteggio ha durata di dodici anni **AGGIUNTO: O SECONDO LE NORME VIGENTI IN MATERIA..**
3. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 può essere rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
4. Il rilascio dell'autorizzazione all'attività di commercio su aree pubbliche è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'art. 71 del Dlgs 59/2010 come modificato dall'art. 8 del Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147 e s.m.i. e dalla verifica della regolarità contributiva dell'impresa; a tal fine nella domanda di autorizzazione deve essere rilasciata apposita dichiarazione sostitutiva di

certificazione attestante il regolare versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, INPS e INAIL, e devono essere comunicati gli estremi di registrazione presso tali istituti previdenziali, ai sensi della legge regionale n. 1/2011. Il Comune effettua controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art.71 del dpr 445/2000.

5. L'autorizzazione deve riguardare un singolo posteggio, per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse e nelle fiere, l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività.
6. Un medesimo soggetto giuridico non può essere detentore, a qualsiasi titolo, di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, in aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di più di tre concessioni per settore merceologico, in aree mercatali con numero di posteggi superiore a cento. Le domande presentate da operatori già titolari del numero massimo di concessioni di posteggi nell'ambito dello stesso mercato, sono dichiarate irricevibili e alle stesse non è dato ulteriore seguito. La domanda di concessione di un posteggio contiguo a quello di cui l'operatore sia già titolare sarà rigettata se la superficie complessiva dei posteggi risulti superiore a 120 mq. Le concessioni rilasciate entro la data del 8 maggio 2010 in numero maggiore rispetto al consentito, conservano la loro efficacia fino alla conclusione del periodo transitorio. Per ciascun posteggio assegnato in concessione deve essere rilasciata la relativa autorizzazione e concessione.
7. Le presenze maturate in un mercato utilizzate per ottenere una autorizzazione e concessione di posteggio della durata di dodici anni sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.
8. L'autorizzazione e concessione di posteggio è assoggettata al pagamento degli oneri previsti dalla normativa vigente ed al rispetto del vigente Regolamento Comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
9. Per recuperare e mantenere vitali attività tipiche tradizionali, è consentito lo svolgimento di mestieri tipici di servizio, senza attività di vendita, quali ad esempio il ciabattino e l'arrotino senza autorizzazione per il commercio su aree pubbliche e previo rilascio della concessione su suolo pubblico, in base ai criteri previsti dall'ufficio comunale competente al rilascio della concessione di suolo.
10. A seguito riassegnazione, miglioria e scambio consensuale di posteggio di cui ai seguenti artt. 12, 14 e 15, i relativi atti di autorizzazione e concessione vengono aggiornati.

Art. 5

Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività su area pubblica è presentata per via telematica al SUAP competente utilizzando il sistema telematico regionale SUAPER.
2. Il termine per il rilascio del provvedimento o per la formazione del silenzio assenso è di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al deposito della domanda.

3. Il procedimento è soggetto alla disciplina generale sul procedimento amministrativo di cui alla legge n.241/90 e al relativo regolamento comunale.
4. Dall'entrata in vigore del regolamento, sono ritenute irricevibili le domande non inviate in via telematica ai sensi del codice dell'amministrazione digitale.

Art.6

Obbligo di esibizione di documenti

1. Ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, gli operatori del commercio su area pubblica sia concessionari che spuntisti hanno l'obbligo di esibire l'autorizzazione corredata da numero di P.IVA, numero di iscrizione al Registro Imprese, numero di iscrizione all'INPS ovvero da documenti attestanti l'avvenuto rilascio della P.IVA e l'iscrizione al RI e all'INPS in originale o nelle altre forme ammesse dal DPR 445/2000.
2. Nel caso di subingresso in autorizzazione di tipo A, è fatto obbligo esibire l'avvenuta presentazione di SCIA di subingresso corredata da ricevuta di avvenuta consegna.

Art. 7

Giornate e orari di svolgimento dell'attività nei mercati e nelle fiere

1. giornate di svolgimento:
 - mercato di Casalgrande centro: giovedì
 - mercato di Salvaterra: domenica
 - fiera di settembre: **ELIMINATO penultima domenica di settembre e quella precedente.**
 - Fiera di Carnevale: giorno di svolgimento della manifestazione carnevalesca a Casalgrande centro;
ELIMINATO
—Fiera di Natale: n. 3 domeniche precedenti il Natale.
—Mercato dell'antiquariato Boglioni antiquaria: martedì sera dei mesi di giugno e luglio.
2. ove la stessa coincida con una festività il mercato, ad esclusione del 25 dicembre – 1 gennaio – domenica di Pasqua, verrà regolarmente effettuato e la giornata festiva sarà considerata giorno di mercato ordinario, anche ai fini del calcolo delle assenze.
3. L'orario di esercizio dell'attività, l'allestimento delle attrezzature di vendita e la disciplina della circolazione con automezzi nell'area mercatale sono stabiliti con ordinanza del Sindaco.

Titolo II Disciplina generale dei mercati
--

Art. 8

Classificazione dei mercati

1. I mercati al dettaglio su aree pubbliche, annuali o stagionali, sono classificati in:

- Mercati ordinari;
- Mercati a merceologia esclusiva;
- Mercati straordinari;

Il mercato del giovedì di Casalgrande e il mercato della domenica di Salvaterra centro rientrano nella tipologia: mercato ordinario

2. Con deliberazione di Giunta Comunale, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale possono essere istituiti Mercati sperimentali per un periodo non superiore ai due anni, salvo proroghe debitamente motivate, in concomitanza a particolari esigenze di rinascita dell'area e riqualificazione dell'offerta commerciale. Nei mercati sperimentali l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'articolo 18.

Art. 9

Istituzione e soppressione del mercato

1. L'istituzione e la soppressione del mercato sono deliberati con atto del Consiglio comunale, previa istruttoria degli uffici comunali competenti sia sentite le Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica che le Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. L'atto istitutivo del mercato deve riportare i seguenti elementi descrittivi essenziali:

- nome del mercato;
- data e cadenza di svolgimento;
- individuazione dell'area e della superficie mercatale;
- classificazione del mercato, ordinario o a merceologia esclusiva;
- numero totale dei posteggi;

3. Nell'atto istitutivo del mercato possono essere altresì indicati:

- il sito, in planimetria, dei singoli posteggi;
- il numero dei posteggi destinati ai produttori agricoli;
- le aree non mercatali attigue, riservate a posteggi per espositori, hobbisti, creatori di opere dell'ingegno di cui all'art. 4, comma 2, lettera h) Dlgs 114/98;

- altre indicazioni utili ai fini della valorizzazione del mercato;
- la superficie e le dimensioni lineari dei singoli posteggi;
- il settore merceologico di riferimento;
- la destinazione merceologica esclusiva dei posteggi;

Art. 10

Assegnazione posteggi liberi in mercati esistenti e in posteggi isolati esistenti

1. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune.
2. La domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme a quanto stabilito nel bando del Comune pubblicato all'Albo Pretorio informatico e deve essere inviata al Suap nei 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul BUR. Nel caso in cui il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul BUR coincida con un giorno festivo, il termine ultimo per il deposito della domanda è posticipato al primo giorno feriale successivo. Ai fini della verifica del rispetto del termine di invio della domanda fa fede la ricevuta rilasciata dal sistema telematico SUAPER o PEC de Comune di Casalgrande.
3. Alle domande presentate da operatori già titolari di posteggio si applica l'art. 4 comma 6 del regolamento.
4. I posteggi sono assegnati nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche, se determinate, e successivamente agli spostamenti attuati ai fini delle miglie di cui all'art. 14.
5. I posteggi isolati esistenti o i posteggi in mercato esistente sono assegnati, in caso di pluralità di domande, nel rispetto di una graduatoria realizzata in base al criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.
6. La maggiore professionalità dell'impresa è valutata alla luce del criterio dell'anzianità dell'impresa, comprovato dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità di iscrizione dell'impresa partecipante al bando è sommata a quella dell'eventuale dante causa, e determina i seguenti punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni: Punti 40
 - anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e sino a 10 anni: Punti 50
 - anzianità di iscrizione oltre 10 anni: Punti 60
7. Sono attribuiti ulteriori punti 40, al soggetto titolare della concessione di posteggio scaduta e oggetto del bando per la nuova concessione, oltre ai punteggi di cui al comma 6.

8. Nel caso in cui i posteggi oggetto di concessione messi a bando siano dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui ai commi precedenti, comunque prioritari, sono attribuiti ulteriori punti 7, al candidato che si assuma l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale e di rispettare condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, esplicitati dagli atti istitutivi e descrittivi dei posteggi,
9. In caso di parità di punteggio, dopo l'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, si applica il criterio delle presenze maturate con il medesimo titolo abilitativo nel medesimo mercato, risultanti dalla graduatoria di spunta di cui all'art. 18 vigente alla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR di cui al comma 1.
10. In caso di ulteriore parità è data priorità all'operatore totalmente sprovvisto di posteggio nell'ambito dello stesso mercato e in caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente in possesso del minor numero di posteggi nel territorio comunale.
11. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente più giovane d'età.
12. Le presenze maturate che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.
13. Le presenze sono azzerate anche nel caso in cui l'interessato pur essendosi collocato utilmente in graduatoria rinunci all'assegnazione, salvo il caso in cui la rinuncia pervenga prima del rilascio della concessione.

Art. 11

Assegnazione posteggi in mercati e in posteggi isolati di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi nei mercati di nuova istituzione o di posteggi isolati di nuova istituzione, si applicano i seguenti criteri e punteggi di priorità:
 - a) criterio correlato alla qualità dell'offerta, ovvero all'impegno da parte dell'operatore alla vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a Km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione, garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua: Punti 5
 - b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito ovvero legato all'impegno da parte dell'operatore del commercio di fornire servizi ulteriori come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o on-line, la disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari (mercati pomeridiani): Punti 3
 - c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di

compatibilità architettonica ovvero per l'impiego di banchi compatibili architettonicamente rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale: Punti 2

2. In caso di parità di punteggio dopo l'applicazione dei criteri suddetti si applica il criterio dell'anzianità d'impresa di cui all'articolo precedente.
3. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente in possesso del minor numero di posteggi nel territorio comunale.
4. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente più giovane d'età.
5. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, reso attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata al momento della domanda, comporta la revoca del titolo abilitativo.

Art.12

Riassegnazione dei posteggi

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne siano concessionari, nei seguenti casi:
 - a) trasferimento del mercato in altra sede;
 - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o ridimensionamento di una parte dei posteggi, quando siano coinvolti in tali operazioni almeno il 50% dei posteggi.
2. Qualora il numero di posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento sia pari o inferiore a quello previsto al comma 1, la riassegnazione riguarderà solo gli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento.
3. La riassegnazione dei posteggi avviene, sentite le associazioni degli operatori e, ove presenti, i rappresentanti dei concessionari di posteggio nello stesso mercato, sulla base della graduatoria di cui all'art. 17.

Della riassegnazione è data notizia sul sito web del Comune e all'Albo Pretorio telematico.

Art. 13

Trasferimento temporaneo

1. I posteggi possono essere temporaneamente trasferiti in altra sede per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di viabilità, esigenze igienico-sanitarie, per consentire l'esecuzione di lavori pubblici o privati di ristrutturazione o per permettere l'esercizio di manifestazioni temporanee. Si applicano i criteri della graduatoria di cui all'articolo 17 ad esclusione delle situazioni che richiedano un immediato intervento a tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica.
2. Per esigenze collegate alle caratteristiche dei luoghi oggetto del trasferimento l'ufficio comunale competente può disporre la sospensione delle operazioni di spunta, sentite le Associazioni di Categoria ed i rappresentanti di mercato.

3. Nel caso in cui gli operatori presenti siano in numero inferiore alla disponibilità dei posteggi o in caso di esigenze particolari e contingenti, può essere disposto dalla Polizia Municipale un compattamento temporaneo dell'area mercatale.
4. Al termine del periodo previsto per il trasferimento temporaneo i concessionari di posteggio rioccupano i posteggi in origine assegnati.

Art. 14

Miglioria dei posteggi

1. Gli operatori titolari di posteggio possono presentare domanda di miglitoria nel seguente periodo:
1 novembre - 30 novembre di ogni anno.
2. Nel caso in cui vi siano più domande aventi ad oggetto il medesimo posteggio, il Comune, verificata la sussistenza dei requisiti dei richiedenti, assegna il posteggio sulla base della graduatoria redatta ai sensi dell'art. 17.
3. L'assegnazione del nuovo posteggio per miglitoria esclude il ripristino dell'assegnazione originaria di posteggio.
4. Nell'assegnazione dei posteggi per miglitoria si deve tenere conto dei divieti di cui all'art. 4 comma 6 e dell'obbligo di rispetto dei settori e delle specializzazioni merceologiche.
5. Gli spostamenti di posteggio per miglitoria comportano il mantenimento dell'anzianità della concessione riferita al precedente posteggio.

AGGIUNTO IL COMMA 6 - "SI PUO' PROCEDERE ALLA MIGLITORIA DEI POSTEGGI, NEL CASO DI SOPPRESSIONE O PER MOTIVI DI URGENZA."

Art. 15

Scambio consensuale dei posteggi

1. Lo scambio consensuale dei posteggi destinati ad attività di commercio su aree pubbliche può essere autorizzato dal Comune previa domanda presentata da parte degli operatori interessati, nel rispetto del settore merceologico e dell'eventuale specializzazione merceologica e delle disposizioni del cui all'art. art. 4 comma 6.
2. Nel caso in cui lo scambio consensuale avvenga nell'ambito dello stesso mercato, non sarà modificata l'anzianità della concessione riferita al posteggio originale. Se lo scambio consensuale avviene con riferimento a posteggi situati in mercati diversi, l'anzianità di posteggio è azzerata.

Art. 16

Ampliamento dei posteggi

1. L'ampliamento dei posteggi è autorizzato su domanda dell'interessato, previa verifica di fattibilità tecnica e purché l'operazione non arrechi pregiudizio alle condizioni di viabilità anche pedonale, accessibilità e sicurezza nell'area mercatale. L'ampliamento non dovrà essere

superiore al 20% della superficie oggetto della concessione originaria e potrà essere richiesto una sola volta.

2. L'ampliamento del posteggio è autorizzato, inoltre, su domanda degli interessati con le seguenti modalità:
 - a) per accorpamento in seguito a costituzione, da parte degli operatori, di un nuovo soggetto giuridico al quale siano conferiti i rispettivi rami d'azienda;
 - b) per accorpamento in seguito all'acquisizione di posteggio contiguo,
 - c) per accorpamento nel caso in cui il posteggio contiguo risulti già di proprietà.
2. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) l'operatore dovrà dichiarare a quale autorizzazione intende rinunciare e restituire il titolo, se rilasciato non in via telematica, e il Comune ridurrà il numero complessivo dei posteggi e provvederà alla variazione dei titoli autorizzativi.
3. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni del cui all'art. 4 comma 6
4. L'accorpamento non è ammissibile nell'ipotesi di posteggi a merceologia esclusiva diversa.
5. Nel caso di posteggi con chiosco devono essere rispettate le dimensioni stabilite dal Regolamento Urbanistico Edilizio.
6. Se all'ampliamento del posteggio sono interessati più operatori il Comune decide sulla base della graduatoria di cui all'art. 17.

Art. 17

Registro di mercato e graduatoria dei titolari di posteggio

1. Presso gli uffici comunali competenti sono a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso agli atti:
 - a) la planimetria di mercato con l'indicazione numerata dei posteggi, il settore merceologico e l'eventuale merceologia esclusiva;
 - b) l'elenco dei titolari di concessione di posteggio con indicazione dei dati riferiti all'autorizzazione amministrativa, alle dimensioni lineari, alla superficie assegnata, alla data di assegnazione e a quella di scadenza della concessione;
 - c) la graduatoria dei titolari di posteggio, suddivisa eventualmente per settore merceologico, formulata secondo i seguenti criteri:
 - maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione del posteggio
 - in caso di parità, la maggiore anzianità di attività dell'azienda su area pubblica documentata dall'autorizzazione amministrativa riferita all'azienda o al dante causa, con le modalità dell'autocertificazione presentata dall'operatore interessato.

Art. 18

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non assegnati (spunta)

1. Per concorrere all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati o comunque non

assegnati nei mercati e nei posteggi isolati, gli operatori devono essere in possesso di autorizzazione di cui al precedente art. 3 comma 4 e 5 e di comunicazione presentata secondo le modalità previste dalle norme regionali.

2. Le imprese con sede legale in altri Paesi dell'UE non sono soggette alla presentazione della comunicazione per la partecipazione alle spunte.
3. La comunicazione è corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la propria regolarità contributiva nei confronti di INPS ed INAIL e gli estremi della registrazione presso tali enti.
4. Il giorno dell'assegnazione del posteggio, l'operatore in possesso dei requisiti suddetti deve presentarsi all'orario stabilito munito della merce, dell'attrezzatura, del mezzo e dei titoli che lo abilitano al commercio e indicati nell'art.6.
5. La graduatoria dei non assegnatari di posteggio è conservata presso l'ufficio comunale competente, aggiornata in base alle disposizioni regionali ed è elaborata in base ai seguenti criteri:
 - a) maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, riferite a una specifica autorizzazione e indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio. Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. Per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012 sono sommate alle proprie esclusivamente le presenze e l'anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa, come specificato nella lettera j) dell'art. 2 "definizioni".
 - b) in caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla data dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare o a quella dell'eventuale dante causa. Sono imputate come proprie a coloro che erano titolari di autorizzazione al 5 luglio 2012 tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari di un medesimo titolo abilitativo. Per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012 sono sommate alle proprie esclusivamente le presenze e l'anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa, come specificato nella lettera j) dell'art. 2 "definizioni".
 - c) in caso di ulteriore parità è data priorità all'operatore più giovane di età.
6. Gli agenti di polizia municipale, verificano la presenza degli operatori titolari di posteggio all'orario di inizio della vendita, da intendersi come il momento in cui è già presente il banco allestito con attrezzatura e merce esposta per la vendita, e procede all'assegnazione dei posteggi liberi secondo l'ordine della graduatoria tenuto conto dei settori merceologici e di eventuali specializzazioni.
7. Pertanto i posteggi devono essere occupati:

- se posteggio appartenente al settore merceologico non alimentare esclusivamente da operatori del settore merceologico non alimentare;
- se posteggio appartenente al settore merceologico alimentare da operatori del settore merceologico alimentare;
- se posteggio a merceologia esclusiva da operatori che vendono i prodotti di quella specifica merceologia esclusiva, nel caso in cui non vi sia alcun operatore della merceologia esclusiva prevista nel posteggio, il presente posteggio potrà essere occupato da un operatore con prodotti di altra merceologia, sempre nel rispetto del settore alimentare o non alimentare .

L'ufficio comunale competente all'assegnazione dei posteggi liberi, in particolari situazioni di difficoltà oggettiva dovuta agli spazi disponibili, può procedere all'assegnazione dei posteggi liberi secondo necessità.

- 8 . L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è assoggettato al pagamento dei canoni ed entrate patrimoniali come richiesto dai vigenti Regolamenti. Colui che risulti non in regola con il pagamento dei canoni ed entrate patrimoniali è sospeso dalla operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.
- 9 . In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, alle operazioni di spunta e durante il periodo di svolgimento dell'attività, deve essere presente del personale munito di idonea documentazione atta a comprovare la regolarità del rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo, sono ammessi i soci, i collaboratori familiari, i dipendenti a qualsiasi titolo.
10. Nel caso in cui l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio rifiuti l'assegnazione, non provveda ad occupare il posteggio assegnato entro 30 minuti dall'assegnazione, lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima della orario di chiusura del mercato, si procederà all'annullamento della presenza.
11. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per tre anni consecutivi comporta l'azzeramento delle presenze maturate.
12. Non possono in ogni caso concorrere all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori già concessionari del numero massimo di posteggi o della superficie massima prevista dalle vigenti disposizioni in relazione alla dimensione del mercato.
13. Il subentrante acquisisce la posizione in graduatoria del dante causa, fino al primo aggiornamento della graduatoria stessa. Qualora il dante causa non abbia presentato la comunicazione per partecipare alla spunta per l'anno in cui è avvenuto il subingresso, il subentrante può presentare detta comunicazione secondo quanto previsto dalle norme regionali.
14. A seguito di particolari esigenze volte anche ad assicurare la sicurezza della circolazione di pedoni e veicoli e della pubblica incolumità, il settore competente può disporre la sospensione delle operazioni di spunta.

Art. 19

Assenze dei concessionari di posteggio

1. Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 12 del 1999 e s.m.i., non si considerano:
 - a) le assenze, per l'intera giornata o per parte della stessa, determinate da eventi avversi, sempreché gli stessi abbiano determinato l'assenza di almeno il 50% degli operatori concessionari di posteggio nei mercati;
 - b) le assenze maturate nei mercati straordinari.
2. I concessionari di posteggio, non presenti all'ora stabilita per l'inizio delle vendite, non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.
3. E' considerata assenza la cessione impropria del posteggio da parte dell'assegnatario, l'utilizzo di personale per il quale non sia provata la regolarità del rapporto di lavoro e la conclusione dell'attività di vendita prima dell'orario prefissato, salvo cause comprovate di forza maggiore o motivi personali debitamente giustificati nei 15 giorni successivi.
4. I periodi di assenza motivati da malattia o gravidanza non concorrono a determinare la revoca dell'autorizzazione, sempreché pervenga all'ufficio comunale competente idonea documentazione giustificativa, attestante l'inabilità al lavoro e il relativo periodo, entro il 30° giorno successivo alla prima assenza. Se la documentazione è presentata in ritardo, la giustificazione opera solo dalla data della presentazione e fino alla residua coperture fornita dal documento.
5. Nel caso di società o di ditte individuali con dipendenti l'assenza è giustificata solo nel caso in cui sia resa al Comune una dichiarazione con l'elenco dei dipendenti/ soci, che contenga la motivazione dell'inabilità al lavoro riferita a ognuno di essi e alla quale sia allegata idonea documentazione medica presentata nei modi e tempi di cui al comma precedente.
6. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte, le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante, ma saranno calcolate separatamente in ragione di 1/3 delle presenze possibili nell'anno solare.
7. Si considera assente ai fini della revoca dell'autorizzazione l'operatore che risulta aver comunicato in Camera di Commercio la sospensione dell'attività.

Art. 20

Disposizioni in materia di subingresso- reintestazione

1. Nel caso di cessione a terzi, in proprietà o gestione, dell'azienda o del ramo di azienda relativa al posteggio, nelle forme di cui all'art 2556 del cc¹, il subentrante deve presentare SCIA di

¹

Art. 2556. 1. Imprese soggette a registrazione. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il

subingresso al servizio Commercio – Suap , competente al rilascio di una nuova autorizzazione e concessione, tramite il portale regionale SUAPER.

2. La SCIA di subingresso deve essere presentata entro 30 giorni dalla data del trasferimento in proprietà o in godimento dell'azienda e comunque prima dell'effettivo svolgimento dell'attività sul posteggio.
3. Nel caso in cui la SCIA di subingresso sia presentata oltre i termini di cui al comma precedente il cedente e il subentrante saranno considerati assenti anche ai fini della revoca.
4. In caso di subingresso è mantenuta la scadenza della concessione originaria e il contenuto e le prescrizioni ivi precisate sono integralmente riportate nella nuova concessione.
5. A seguito della presentazione della SCIA di subingresso- reintestazione è consentita la continuazione dell'attività, sempreché:
 - a) il subentrante sia in grado di esibire la ricevuta di avvenuto deposito della domanda in via telematica;
 - b) il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e sia in regola con le disposizioni previste dalla L.R. 1/2011 sul DURC;
 - c) venga posta in vendita merce appartenente alla medesima merceologia, nel caso di cessione di azienda relativa ad un posteggio a merceologia esclusiva. Nel caso di subingresso in un posteggio nei mercati dell'antiquariato deve essere allegata alla richiesta di subingresso idonea documentazione fotografica relativa al tipo di merce posta in vendita;
 - d) il cedente, ai sensi del Regolamento Comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, sia in regola con il pagamento dei canoni ed entrate patrimoniali;
 - e) il subentrante dichiari di essere iscritto ai registri della Camera di Commercio o di provvedere ad iscriversi nei termini di legge;
 - f) non sia in corso un procedimento per la revoca o la sospensione del titolo abilitativo relativo al posteggio;
 - g) sia stato sottoscritto l'impegno di restituire il titolo abilitativo del cedente.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di reintestazione da parte del proprietario alla scadenza dell'affitto o del subaffitto o dell'affidamento in gestione a terzi, anche qualora l'azienda o il ramo d'azienda siano nuovamente cedute. La dichiarazione sostitutiva di certificazione della regolarità contributiva non è richiesta nel caso di reintestazione dell'autorizzazione.
7. La reintestazione dell'autorizzazione al termine del periodo di affidamento in gestione dell'attività commerciale non richiede il possesso del requisito professionale, salvo il caso in cui si eserciti direttamente l'attività.

trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.² I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante.

8. In caso di subingresso per causa di morte è consentito agli eredi in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, previa domanda di subingresso, di continuare nell'esercizio dell'attività anche in mancanza dei requisiti professionali, nel caso in cui siano richiesti, per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data del decesso.
9. E' fatta salva la possibilità da parte degli eredi di comunicare, entro 60 giorni dal decesso, la sospensione dell'attività per un periodo massimo di 12 mesi per non incorrere nella maturazione delle assenze, o di trasferire ad altri, anche prima del conseguimento degli eventuali requisiti professionali richiesti, la proprietà o la gestione dell'azienda.
10. In caso di subingresso a seguito di variazione della proprietà dell'azienda in costanza di affitto della stessa deve essere presentata comunicazione entro 30 giorni.

Art. 21

Modalità di utilizzo dei posteggi e modalità di vendita

1. Il posteggio non deve rimanere incustodito se non per periodi limitati e solo per cause di forza maggiore.
2. E' vietato condividere il proprio posteggio con altri commercianti.
3. L'operatore, sia in caso di vendita che in caso di esposizione, deve rimanere all'interno dell'area concessa e non può occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.
4. La merce da porre in vendita deve essere collocata su banchi di altezza non inferiore a cm. 40, fatta eccezione per la merce appartenente alla tipologia "piante e fiori", "arredi e complementi d'arredo", "calzature", "articoli di artigianato etnico", "terraglie e ferramenta" che può essere posizionata a terra. E' fatto salvo quanto previsto all'art. 23 per i prodotti del settore alimentare
5. Alle tende di protezione del banco di vendita, da utilizzare esclusivamente a protezione dagli agenti atmosferici, non può essere appeso alcun tipo di merce o teli di separazione che comportino il superamento della linea perimetrale del posteggio.
6. Eventuali ombrelloni o coperture devono essere collocati ad un'altezza minima di metri 2,40 dal suolo e non devono sporgere con ingombri a terra o aerei oltre la superficie in concessione. I teli di copertura dei banchi devono essere puliti, decorosi e coprire integralmente lo spazio sottostante il banco di vendita. In ogni caso l'area concessionata deve garantire una distanza di 3 metri fino al primo ostacolo. Tale distanza può arrivare a metri 2,75 nel caso in cui sia fisicamente impossibile garantire la distanza di 3 metri, fatto salvo la valutazione di ogni caso specifico.
7. E' ammesso l'uso di apparecchi per l'ascolto di dischi, musicassette, compact-disc, o per la dimostrazione di giocattoli sonori, sempre che il volume delle apparecchiature sia minimo e tale da non recare disturbo.
8. E' vietata ogni forma di illustrazione della merce effettuata con grida, clamori, mezzi sonori o col sistema all'incanto.

9. E' vietato il commercio di qualsiasi oggetto per estrazione a sorte con pacchi sorpresa.
10. L'operatore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita straordinaria, vendita a peso netto o per unità di misura, etichettatura delle merci e ogni altra disposizione di legge.
- ~~11. In caso di vendita di cose usate dovrà essere data adeguata informazione mediante esposizione di cartelli generali indicanti i prezzi con la chiara specificazione di "merce usata" e dovrà essere tenuta a disposizione per eventuali controlli adeguata certificazione di sanificazione.~~

SOSTITUITO CON

E' VIETATA LA VENDITA DI ABBIGLIAMENTO USATO, ACCESSORI DI ABBIGLIAMENTO E CALZATURE USATI;

12. E' fatto obbligo agli operatori di mantenere pulito ed in ordine lo spazio occupato e al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere, differenziandoli per tipologia e provvedere al corretto conferimento.
13. E' fatto obbligo ai concessionari di posteggio con struttura fissa di provvedere alla costante manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto, pena la revoca della concessione per il posteggio e conseguente ordine di rimozione del manufatto.
14. E' fatto obbligo al proprietario del chiosco posizionato su posteggio, nel caso in cui il posteggio sia stato soppresso o, a seguito di messa a bando, non sia più stato assegnato, di provvedere alla immediata rimozione del manufatto.
15. Nel caso in cui il posteggio con chiosco risulti privo di titolo autorizzatorio a seguito di revoca o rinuncia, il proprietario del manufatto è tenuto a provvedere alla immediata rimozione dello stesso oppure a presentare domanda per la concessione di suolo pubblico, finalizzata all'assegnazione del posteggio con le procedure di cui al precedente articolo 10, la quale non potrà avere durata superiore ai due anni.
16. Le bombole di gas liquido possono essere utilizzate solo se certificate e omologate secondo norme CE. I certificati devono essere conservati unitamente al titolo autorizzatorio e esibito al personale di vigilanza che ne faccia richiesta. Gli operatori che intendano utilizzare bombole di gas liquido devono dotarsi di estintore. E' fatto salvo il rispetto della normativa antincendio attualmente in vigore.
17. L'uso di generatori di corrente, dotati di certificazione a norma CE, è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica. Gli impianti elettrici devono essere realizzati e installati in conformità alla legge.
18. Il concessionario è responsabile per i danni provocati a terzi nell'esercizio dell'attività su area data in concessione. Il Comune non risponde degli eventuali furti, incendi ed altri danni subiti dal materiale o dalle merci esposte.
19. Il concessionario è responsabile dei danni causati al suolo dato in concessione e dell'area mercatale, non deve alterare in alcun modo lo spazio occupato, piantarvi pali o simili, smuovere

l'acciottolato, il terreno, la pavimentazione o alterare/danneggiare la segnaletica orizzontale e verticale, salvo speciale autorizzazione del Comune o comunque danneggiare o imbrattare la proprietà comunale.

Art. 22

Sosta e circolazione nelle aree di mercato

1. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori devono sostare nello spazio del posteggio assegnato esclusi i casi in cui il posteggio è dato in concessione come posteggio a scarico, in questo caso, è fatto obbligo al concessionario di parcheggiarlo in altro luogo nel rispetto delle norme che sovrintendono la circolazione stradale e la sosta.
2. I concessionari di posteggio sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito. In ogni caso l'attrezzatura dell'operatore non deve essere di ostacolo al passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
3. Non è permesso ostruire ingressi di abitazioni o negozi.
4. Il Comune, con apposita ordinanza, può stabilire i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata al mercato.

Art. 23

Disposizioni di carattere igienico-sanitario

1. La vendita e la somministrazione di alimenti e bevande deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico sanitarie² ed è soggetta a notifica sanitaria ai sensi del regolamento CE 852/2004 e alla vigilanza e controllo delle Autorità competenti.
2. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature utilizzate devono essere conformi alla normativa vigente in materia.
3. In ogni caso è vietato detenere prodotti alimentari, anche non posti direttamente in vendita, ad una altezza inferiore a cm. 50 dal suolo.

² Si veda Ordinanza del Ministero della Salute del 3 aprile 2002, GU 114 del 17 maggio 2002, *Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche*

Art. 24

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli nel mercato di Casalgrande e di Salvaterra sono n. 2 ed hanno la seguente connotazione:
 - N. 1 a carattere annuale
 - N. 1 a carattere trimestrale è riservato a produttori agricoli di prodotti che rivestono interesse stagionale o prodotti biologici, ed avrà la seguente valenza:
 - dicembre – gennaio – febbraio
 - marzo – aprile - maggio
 - giugno – luglio – agosto
 - settembre – ottobre - novembre
2. Per l'esercizio dell'attività di vendita i titolari di posteggio devono comprovare la qualifica di produttore agricolo ai sensi dell'art. 4, comma 4 del D. Lgs. 18.05.01 n. 228.
3. Nella domanda di concessione sia temporanea che decennale, deve essere autocertificato il Comune in cui insiste il fondo di provenienza dei prodotti, l'elenco dei prodotti stessi e la data di iscrizione nel Registro delle Imprese Agricole.
4. L'assegnazione del posteggio avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, alla maggiore anzianità di attività comprovata dalla data di iscrizione nel Registro Imprese, e in caso di ulteriore parità al produttore più giovane di età.
5. ~~L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli per la vendita della propria produzione è soggetta al rilascio di concessione~~
SOSTITUITO CON
"IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE, PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI, E' SOGGETTA ALLA PRESENTAZIONE DEI REQUISITI CHE ATTESTINO TALE POSIZIONE ". In virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione, su richiesta dell'interessato, potrà essere:
 - a) della durata di dodici anni con efficacia estesa all'intero anno solare;
 - b) della durata di tre mesi ~~con efficacia limitata ad un periodo dell'anno solare~~
SOSTITUITO CON "+ 3 CONSECUTIVI, IL RINNOVO HA LA PRIORITA'".
6. Le presenze relative alle concessioni stagionali sono calcolate in proporzione alla validità della concessione stessa.
7. Ogni produttore agricolo può occupare un solo posteggio nello stesso mercato e il posteggio può essere ceduto solo congiuntamente all'azienda agricola.

8. Il produttore agricolo, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare il titolo abilitativo a vendere e la concessione di posteggio.
11. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore:
 - a) perda la qualifica di produttore agricolo;
 - c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali, o ad un terzo delle volte in cui si tiene il mercato nei mercati di più breve durata, fatti salvi i periodi di assenza per malattia e gravidanza. In caso di concessioni stagionali le assenze ai fini della revoca sono calcolate in proporzione alla durata della concessione stessa.
9. I produttori agricoli devono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
10. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, ai produttori agricoli si applicano le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 25

Affidamento della gestione dei servizi accessori

1. Ad eccezione delle funzioni istituzionalmente riservate al Comune, la gestione organizzativa del mercato e la promozione di tutte le iniziative utili per l'incremento e la riqualificazione del mercato possono essere affidate a terzi o ad un consorzio di operatori che rappresentino almeno il 51% dei titolari di posteggio di un determinato mercato.
2. L'eventuale affidamento della gestione verrà effettuato sulla base di apposita convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 26

Comitato di mercato.

1. In ogni mercato può essere costituito un Comitato consultivo, mediante elezione diretta, composto da due rappresentanti del settore non alimentare ed un rappresentante del settore alimentare, costituito da concessionari di posteggio/proprietari.
2. Il Comitato ha il compito di formulare proposte anche in ordine alla soluzione dei problemi operativi del mercato e di supportare l'Amministrazione comunale e le Associazioni di Categoria più rappresentative a livello Provinciale e di collaborare con la Polizia Municipale per il buon funzionamento del mercato.
3. Nel caso in cui sia costituito, il Comitato sarà considerato il referente dell'Amministrazione Comunale anche per tutte le comunicazioni di carattere generale da inviare agli operatori del mercato.
4. Il Comitato dura in carica tre anni.

Art. 27

Associazioni ed enti senza scopo di lucro – Esposizioni ai fini pubblicitari

1. ~~Al di fuori dei posteggi destinati al commercio su aree pubbliche, nelle immediate vicinanze dell'area riservata al commercio su aree pubbliche~~
SOSTITUITO CON "DENTRO L'AREA MERCATALE", potranno essere autorizzate occupazioni di suolo pubblico, di questo tipo:
 - con finalità diverse, adeguatamente specificate e ritenute appropriate e senza scopo di lucro, ad Associazioni, Comitati, Partiti, Circoli ed Onlus;
 - ad attività esercitate ai sensi delle normative di pubblica sicurezza (es: burattini o piccoli intrattenimenti);
 - ad aziende iscritte presso la CCIAA per stand espositivi e pubblicitari di prodotti, senza vendita. per un massimo di n. 2 autorizzazioni giornaliere.
2. L'ubicazione per tali attività è identificata di volta in volta dal ~~Comando Polizia Municipale~~
MODIFICATO CON – SERVIZIO COMMERCIO.
3. le richieste dovranno pervenire al ~~Servizio Suap – Commercio~~ **MODIFICATO CON – SERVIZIO COMMERCIO** entro 30 gg dalla data in cui si intende effettuare l'occupazione.

Titolo IV Disciplina generale delle fiere
--

Art. 28

Oggetto del titolo - Classificazione delle fiere

1. Il presente Titolo disciplina le modalità di istituzione e soppressione delle fiere, anche straordinarie, svolte su area pubblica, le modalità di svolgimento delle stesse, le modalità di assegnazione e riassegnazione dei posteggi nelle fiere esistenti e in quelle di nuova istituzione, l'assegnazione temporanea di posteggi non assegnati, le modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati
 2. La fiere sono disciplinate dalle norme del presente titolo e da quelle in materia di mercati in quanto applicabili
 3. Ciascuna fiere del territorio comunale è individuata con apposita delibera di Consiglio Comunale:
 - il nome della fiere;
 - la data e cadenza di svolgimento;
 - individuazione complessiva dell'area e della superficie destinata;
 - la classificazione della fiere: se ordinaria o a merceologia esclusiva;
 - il numero totale dei posteggi;
 - il sito, in planimetria, dei singoli posteggi;
 - le aree non mercatali attigue, riservate a posteggi per espositori, hobbisti, creatori di opere dell'ingegno di cui all'art. 4, comma 2, lettera h) Dlgs 114/98;
 - altre indicazioni utili ai fini della valorizzazione della fiere;
 - la superficie e le dimensioni lineari dei singoli posteggi;
 - il settore merceologico di riferimento;
 - la destinazione merceologica esclusiva dei posteggi;
1. Le fiere possono essere classificate in:
 - fiere ordinarie – Fiera di Settembre;
 - fiere a merceologia esclusiva: Fiera di Carnevale – Fiera di Natale;
 - fiere straordinarie.

Art. 29

Istituzione e soppressione della fiere

1. L'istituzione e la soppressione della fiere sono deliberati con atto del Consiglio comunale previa istruttoria degli uffici comunali competenti e sentite le Associazioni di categoria degli operatori

su area pubblica e le Associazioni dei Consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.

2. L'atto istitutivo della fiera deve riportare gli elementi descrittivi essenziali, ovvero:

- il nome della fiera;
- la data e cadenza di svolgimento;
- l'individuazione complessiva dell'area e della superficie destinata;
- la classificazione della fiera: se ordinaria o a merceologia esclusiva
- il numero totale dei posteggi.

3. Nell'atto istitutivo della fiera possono essere altresì indicati:

- il sito in planimetria dei singoli posteggi;
- il numero dei posteggi destinati ai produttori agricoli;
- le aree non mercatali attigue riservate a posteggi per espositori e hobbisti;
- altre indicazioni utili ai fini della valorizzazione della fiera
- la superficie e le dimensioni lineari dei singoli posteggi;
- la destinazione merceologica esclusiva dei posteggi;

art. 30

Istituzione e disciplina delle fiere straordinarie

1. La fiera straordinaria è istituita, sentito il parere delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, con deliberazione di Giunta comunale nella quale devono essere indicati quali elementi essenziali:

- il periodo di svolgimento,
- la localizzazione ed ampiezza complessiva dell'area destinata all'evento,
- la suddivisione nei settori merceologici e/o specializzazioni merceologiche.

2. L'ufficio comunale competente definisce la collocazione e il numero progressivo dei posteggi, nonché le prescrizioni necessarie per garantire all'interno della fiera la viabilità, la sicurezza e la tutela di altri interessi pubblici.

3. L'istituzione delle fiere straordinarie può avvenire anche su iniziativa delle Associazioni di Categoria degli operatori. Nel progetto le associazioni devono indicare:

- le finalità dell'iniziativa;
- il periodo di svolgimento;
- la localizzazione ed ampiezza complessiva dell'area destinata all'evento;
- i settori o le specializzazioni merceologiche interessate;
- le modalità di allestimento delle aree e le caratteristiche delle attrezzature di vendita;
- il numero dei posteggi e il relativo dimensionamento.

4. Il progetto deve essere presentato almeno 150 giorni prima dell'evento per permettere al Comune di comunicare alla Regione, nei termini previsti dalla delibera di Giunta regionale n.1368/99 e successive modifiche e integrazioni, la data e le caratteristiche della fiera.
5. La fiera straordinaria può essere prorogata, con atto di Giunta, per altre due edizioni per esigenze particolari e previa valutazione dell'impatto della manifestazione sulla città e il livello di gradimento da parte di operatori e consumatori.
6. In caso di superamento delle due edizioni si applicano integralmente, a partire dalla terza edizione, o dalla quinta edizione nel caso della proroga di cui al comma precedente, le disposizioni che regolano le altre tipologie di fiere.
7. Nelle fiere straordinarie, l'assegnazione dei posteggi è effettuata temporaneamente ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui agli artt. 33 e 34 e può essere riferibile ad una o a tutte le edizioni previste.
8. Le presenze maturate nell'ambito delle fiere straordinarie sono considerate valide, a tutti gli effetti, ai fini dell'assegnazione del posteggio in concessione, sempreché si provveda alla loro definitiva istituzione.

Art.31

Assegnazione dei posteggi in fiere ordinarie e a merceologia esclusiva esistenti

1. La disponibilità di posteggi liberi è resa nota mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, sull'Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito internet istituzionale del Comune.
2. La domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione con contestuale assegnazione del posteggio deve essere conforme alle modalità previste dal bando del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio informatico e deve essere inviata al Suap nei 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso sul BUR. Nel caso in cui il trentesimo giorno sia festivo la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Fa fede la data della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema telematico SUAPER.
3. L'assegnazione dei posteggi, a qualunque titolo effettuata, avviene nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate, e previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui all'art. 14.
4. L'assegnazione di posteggi avviene, in caso di pluralità di domande, secondo una graduatoria effettuata applicando il criterio della maggiore professionalità dell'impresa acquisita nell'esercizio del commercio su aree pubbliche.
5. La maggiore professionalità dell'impresa è valutata alla luce del criterio dell'anzianità dell'impresa, comprovato dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese; l'anzianità di iscrizione dell'impresa partecipante al bando è sommata a quella dell'eventuale dante causa, e determina i seguenti punteggi:
 - anzianità di iscrizione fino a 5 anni: Punti 40

- anzianità di iscrizione maggiore di 5 anni e sino a 10 anni: Punti 50

- anzianità di iscrizione oltre 10 anni: Punti 60

6. Limitatamente alle concessioni in scadenza tra il 2017 e il 2020, e per una sola volta³ sono attribuiti ulteriori punti 40 al soggetto titolare della concessione di posteggio scaduta e oggetto del bando per la nuova concessione, oltre ai punteggi di cui al comma 5,
7. Nel caso in cui i posteggi oggetto di concessione messi a bando siano dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui ai commi precedenti, comunque prioritari, sono attribuiti ulteriori punti 7 al candidato che si assuma l'impegno di rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione territoriale e di rispettare condizioni particolari, quali quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita ed alle caratteristiche della struttura utilizzata, esplicitati dagli atti istitutivi e descrittivi dei posteggi,
8. In caso di parità di punteggio, dopo l'applicazione dei criteri di cui ai commi precedenti, si applica il criterio delle presenze maturate con il medesimo titolo abilitativo nella medesima fiera, risultanti dalla graduatoria di spunta vigente alla data di pubblicazione dell'avviso sul BUR di cui al comma 1.
9. In caso di ulteriore parità è data prevalenza all'operatore totalmente sprovvisto di posteggio nell'ambito della stessa fiera e in caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente in possesso del minor numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel Comune.
10. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente più giovane d'età.
11. Le presenze maturate che permettono di ottenere una autorizzazione e una concessione di posteggio sono azzerate all'atto del rilascio della nuova autorizzazione.
12. Le presenze sono azzerate anche nel caso in cui l'interessato pur essendosi collocato utilmente in graduatoria rinunci all'assegnazione.

Art. 32

Assegnazione posteggi nelle fiere di nuova istituzione

1. Nel caso di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi liberi nelle fiere di nuova istituzione si applicano i seguenti criteri e relativi punteggi di priorità:
 - a) criterio correlato alla qualità dell'offerta, ovvero all'impegno da parte dell'operatore alla vendita di prodotti di qualità come prodotti biologici, a Km zero, prodotti tipici locali e del Made in Italy, prodotti della tradizione garantendo al consumatore un'ampia possibilità di scelta anche attraverso l'organizzazione di degustazioni, per i banchi alimentari, per la promozione di tali prodotti, partecipazione alla formazione continua: Punti 5

³

b) criterio correlato alla tipologia del servizio fornito ovvero legato all'impegno da parte dell'operatore del commercio di fornire servizi ulteriori come la consegna della spesa a domicilio, la vendita di prodotti pre-confezionati a seconda del target e dell'età della clientela, la vendita informatizzata o on-line, la disponibilità a turni di orari alternativi e/o supplementari:

Punti 3

c) criterio correlato alla presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica ovvero per l'impiego di banchi compatibili architettonicamente rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto, utilizzo di automezzi a basso impatto ambientale: Punti 2

2. In caso di parità di punteggio dopo l'applicazione dei criteri suddetti si applica il criterio dell'anzianità d'impresa di cui all'articolo precedente.
3. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente in possesso del minor numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel Comune.
4. In caso di ulteriore parità è data priorità al richiedente più giovane d'età.
5. Il mancato rispetto dell'impegno di cui al comma 1, reso attraverso una dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata al momento della domanda, comporta la decadenza della concessione.

Art. 33

Assegnazione temporanea di posteggi non assegnati in concessione

1. Gli operatori commerciali non titolari di concessione di posteggio nelle fiere, possono presentare istanza per essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione temporanea dei posteggi inviando domanda allo SUAP almeno 60 giorni prima dell'evento, tramite il portale regionale SUAPER. La data riportata nella ricevuta automatica generata dal sistema telematico al momento dell'invio della domanda fa fede dell'avvenuto rispetto del termine.
2. I posteggi sono assegnati il giorno stesso di svolgimento della fiera immediatamente prima del suo inizio.
3. La graduatoria degli operatori commerciali che hanno presentato domanda per l'assegnazione di posteggio temporaneo nella fiera è formulata secondo le modalità e criteri dei commi seguenti.
4. Sino al 7 maggio 2017:
 - a) si applica il criterio del maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, riferite a una specifica autorizzazione e indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.
 - b) in caso di parità di presenze: maggiore anzianità dell'esercizio dell'impresa, comprovata dalla data di iscrizione, quale impresa attiva, nel Registro delle imprese; l'anzianità è riferita a quella del soggetto titolare o a quella dell'eventuale dante causa.
 - c) in caso di ulteriore parità è data priorità all'operatore sprovvisto di posteggi nella fiera
 - d) e in caso di ulteriore parità all'operatore in possesso del minor numero di posteggi nell'ambito

delle fiere che si svolgono nel Comune;

e) in caso di ulteriore parità è data priorità all'operatore più giovane d'età.

Il calcolo è effettuato con le seguenti modalità:

- ai titolari di autorizzazione in essere al 5 luglio 2012 e ai loro aventi causa dopo detta data, in sede di prima cessione di azienda, sono imputate come proprie tutte le presenze e l'anzianità di attività maturate fino a quella data da tutti i precedenti titolari del medesimo titolo abilitativo; in sede di successive cessioni sono sommate alle proprie esclusivamente le presenze e l'anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa.
 - per i titolari di autorizzazione rilasciata dopo il 5 luglio 2012 sono sommate alle proprie esclusivamente le presenze e l'anzianità di attività maturate dall'ultimo dante causa.
5. Dall' 8 maggio 2017 al 7 maggio 2029, la graduatoria è formata sommando i punti risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 31, escluso il comma 6 e 8, con il 40% del numero delle presenze maturate fino a quel momento con arrotondamento all'unità superiore.
 6. Dopo il 2029 la graduatoria è effettuata in base all'anzianità dell'impresa determinata in base alla data di iscrizione alla Camera di Commercio e in caso di parità è data priorità al richiedente in possesso del minor numero di posteggi nell'ambito delle fiere che si svolgono nel Comune e in ulteriore subordine al richiedente più giovane d'età.
 7. Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda ai sensi del comma 1, ma avendo presentato comunicazione di cui all'art. 18, dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al comma 3, sono ammessi a partecipare alla fiera sulla base dell'ultima graduatoria degli spuntisti approvata.

Art. 34

Modalità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati (spunta)

1. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nelle fiere è eseguita, esaurita l'eventuale graduatoria di cui all'art. 33, con le modalità di cui all'art. 18, in quanto applicabili.
2. Nel caso di fiere annuali il cui periodo di svolgimento sia articolato su più giornate, consecutive o meno, la procedura di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati viene effettuata giornalmente.
3. All'operatore che parteciperà alle operazioni di spunta viene attribuita la presenza ogni singola giornata della manifestazione.
4. La registrazione delle presenze e l'aggiornamento della graduatoria viene effettuata a termine dell'intera manifestazione.

Art. 35

Affidamento della gestione dei servizi accessori

3. Ad eccezione delle funzioni istituzionalmente riservate al Comune, la gestione organizzativa delle Fiere e la promozione di tutte le iniziative utili per l'incremento e la riqualificazione della manifestazione possono essere affidate a terzi o ad un consorzio di operatori che rappresentino almeno il 51% dei titolari di posteggio di un determinato mercato.
4. L'eventuale affidamento della gestione verrà effettuato sulla base di apposita convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 36

Presenze e assenze dei concessionari di posteggio

1. Il titolare di concessione di posteggio per maturare la presenza deve essere presente o assente giustificato con riferimento ai criteri di cui all'art. 19, in tutte le giornate di svolgimento della fiera.
2. Il titolo autorizzatorio è revocato alla terza assenza, non giustificata, nell'ambito di tre edizioni consecutive.

Titolo IV

Disciplina del commercio in forma itinerante

Art. 37

Modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. La domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante è presentata al SUAP del luogo in cui l'esercente intende avviare l'attività ai sensi dell'art. 28 comma 4 del d.lgs 114/98 e della legge regionale 12/1999 art. 3, tramite il portale regionale Suaper.

Art. 38

Modalità di esercizio del commercio in forma itinerante

1. Il commercio itinerante può essere esercitato da chi sia in possesso di idoneo titolo autorizzatorio, di partita IVA, di iscrizione alla CCIAA, abbia attivato e sia in regola con la posizione contributiva INPS e, nel caso in cui abbia dipendenti, con la posizione assicurativa INAIL e abbia adempiuto agli obblighi di pagamento delle entrate patrimoniali relative alla partecipazione a mercati, fiere o all'occupazione di posteggi isolati nel territorio del Comune.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge Regionale 25 giugno 1999 n. 12, l'attività di vendita itinerante può essere effettuata:
 - a) in qualunque area pubblica non espressamente vietata dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore e nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della strada approvato con Decreto Legislativo 285/92 e s.m.i.;
 - b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi o espositori che non costituiscano parte integrante del veicolo;
3. La permanenza su area pubblica, oltre il tempo necessario alla vendita, ovvero l'esposizione delle merci su banchi o altre attrezzature poste al suolo, ovvero direttamente a contatto con il terreno, comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 29, comma 1°, del D.Lgs. 114/98, configurando tale permanenza la fattispecie di esercizio non autorizzato di commercio su area pubblica.
4. La sosta dei veicoli utilizzati per la vendita deve essere effettuata, in ogni caso, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di circolazione stradale.
5. Ai fini della disciplina del commercio su aree pubbliche svolto in forma itinerante valgono, in quanto applicabili, le restanti disposizioni di cui al presente Regolamento

Art. 39

Zone vietate al commercio itinerante

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle aree individuate con apposita deliberazione del Consiglio comunale adottata ai sensi dell'art. 28 comma 16 del D.Lgs 114/98.
2. Tale disposizione si applica anche agli operatori che esercitano l'attività di vendita dei propri prodotti agricoli su aree pubbliche .

3. Il commercio in forma itinerante, in qualsiasi forma e modalità, è sempre vietato:

a) nelle zone del territorio comunale di particolare interesse storico artistico e ambientale;

b) nel Centro Storico;

c) nei parchi, nei giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversano, salvo espressa autorizzazione;

d) ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne, elementari e medie, di zone monumentali/artistiche/museali dovunque essi siano, salvo espressa autorizzazione;

e) nelle giornate di mercato o fiera all'interno delle aree mercatali o fieristiche e in un raggio di mt. 500 dalle stesse;

f) in tutti i casi nei quali la sosta del veicolo dell'operatore o del potenziale acquirente costituisce intralcio o violazione delle norme del codice della strada.

Titolo V Sanzioni

Art. 40

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

Ordinanza di divieto di prosecuzione- sospensione dell'attività

1. L'autorizzazione di posteggio è revocata nel caso in cui l'operatore:

- a) perda i requisiti di cui all'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e s.m.i.;
- b) non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salva la facoltà del Comune di concedere una proroga di ulteriori sei mesi su richiesta motivata dell'interessato;
- c) non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a 4 mesi per ciascun anno solare nei mercati annuali e ad un terzo (arrotondato all'unità inferiore in caso di decimali fino a 5 compreso, e arrotondato all'unità superiore in caso di decimali oltre 5) delle volte nei mercati di più breve durata (stagionali e periodici), fatte salve le assenze giustificate, oppure, nel caso delle fiere, qualora sia assente nell'ambito di tre manifestazioni consecutive, fatte salve le assenze giustificate;
- d) non presenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, la dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la regolarità contributiva e, decorso il termine di sospensione di 6 mesi, non provveda a regolarizzare la propria posizione. Se durante il periodo di sospensione è regolarizzata la posizione contributiva la sospensione si intende revocata comunque non prima di un mese dalla data di inizio della sanzione;
- e) non sia più in possesso della concessione di occupazione di suolo pubblico a seguito di decadenza o revoca ai sensi dei regolamenti comunali per il pagamento di tributi;
- f) risulti non aver chiesto ed ottenuto l'iscrizione ai Registri della Camera di Commercio entro i termini indicati dalla relativa normativa;
- g) non rispetti gli impegni contenuti nella dichiarazione resa ai sensi degli articoli 11 e 32

2. Qualora il Comune proceda alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, all'operatore dovrà essere assegnato un nuovo posteggio da individuare prioritariamente nello stesso mercato o, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

3. L'autorizzazione perde efficacia in caso di:

- a) rinuncia del titolare;
- b) scadenza della concessione di suolo pubblico.

4. Il mancato pagamento di canoni, entrate patrimoniali o altre spese inerenti l'utilizzo del posteggio comporta, dopo la scadenza prevista per il pagamento, la sospensione dell'autorizzazione- concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto. Il mancato utilizzo del posteggio conseguente alla sospensione costituisce assenza non giustificata computata

ai fini della revoca prevista dal comma 1.

5. Ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del D.Lgs 114/98, in caso di particolare gravità si dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. Nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c), d), g), h), i), l) del successivo comma 6, la sospensione riguarda il solo mercato nel quale la violazione è stata commessa; nelle ipotesi di cui ai punti e), f), del successivo comma 6 la sospensione riguarda la complessiva attività di commercio esercitata sul territorio comunale.

6. Si considera di particolare gravità ai sensi del comma precedente:

- a) la cessione impropria del posteggio, ossia senza la previa richiesta di subingresso;
- b) la mancata liberazione o occupazione del posteggio entro l'orario prefissato;
- c) l'aver occupato un posteggio diverso da quello assegnato;
- d) l'aver occupato una superficie maggiore o diversa rispetto a quella autorizzata;
- e) l'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree interdette o con modalità difformi rispetto a quelle ammesse dall'art. 38 o sostando per un tempo superiore a quello strettamente necessario a servire l'acquirente o posizionando la merce a contatto con il terreno o esponendola su banchi o espositori che non fanno parte del veicolo;
- f) la reiterata mancata esibizione del titolo autorizzatorio, e eventualmente concessorio, a richiesta del personale dell'Amministrazione comunale o degli addetti alla gestione dei servizi accessori del mercato;
- g) la mancata manutenzione della struttura di vendita o l'inosservanza delle disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti;
- h) la vendita di merceologie non conformi all'eventuale specializzazione merceologica del mercato o della fiera;
- i) il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dall'Amministrazione sulle caratteristiche della struttura di vendita;
- l) la vendita di merce usata priva dell'apposito cartellino informativo indicante i prezzi con la chiara indicazione di "merce usata" .

E' fatta salva l'applicazione della diffida amministrativa di cui art. 43

7. L'autorizzazione è sospesa, per 180 giorni, nel caso di mancata presentazione della documentazione sostitutiva del DURC nei termini previsti dalla L.R. 1/2011.

Art. 41

Sanzioni pecuniarie

1. Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del *D.Lgs n. 114/98*, chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio cui l'autorizzazione si riferisce a eventuali periodi di sospensione disposta d'ufficio, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 28, *comma 10*, del citato Decreto, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.582 a euro 15.493 e della sanzione accessoria di cui

all'articolo successivo.

2. Chiunque viola le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante ai sensi dell'art. 37, è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 3.098 e alla sanzione accessoria di cui all'articolo successivo.

3. Alle violazioni delle norme del presente Regolamento, nei casi diversi da quelli previsti dal presente articolo e dal successivo, si applica, ai sensi dell'art. **8, comma 3**, della Legge Regionale n. 6/2004, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 ad euro 5.000.

Art. 42

Confisca della merce

1. In attuazione dell'articolo 29, comma 1, del *D.Lgs n. 114/98* e dell'articolo 56, comma 2, della Legge Regionale n. 6/2004, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della merce e della attrezzatura funzionale alla vendita, nei seguenti casi:

a) nei casi oggetto di sanzione ai sensi dell'art *41, commi 1 e 2*;

b) nei casi di esercizio del commercio senza alcuna autorizzazione o su un'area privata aperta al pubblico.

2. Il pubblico ufficiale che effettua il sequestro amministrativo cautelare della merce e delle attrezzature può procedere con le modalità semplificate previste dal Regolamento Regionale 29 luglio 2004, n. 20.

Art.43

Diffida amministrativa

1. Ai procedimenti sanzionatori di cui al presente titolo si applica l'istituto della diffida amministrativa disciplinata dalla legge regionale n. 21/1984, in luogo dell'immediato accertamento della violazione, qualora questa sia sanabile.

2. La diffida amministrativa consiste in un invito a sanare la violazione rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli altri soggetti obbligati solidali di cui all'art. 9 della legge regionale 21/84, prima della contestazione della violazione. La diffida è contenuta nel verbale di ispezione che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui il trasgressore deve uniformarsi alle prescrizioni. Qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'agente accertatore redigerà il verbale di accertamento della violazione.

3. La diffida amministrativa non è rinnovabile, né prorogabile e non opera in caso di attività svolta senza autorizzazione o concessione e comunque in tutti i casi in cui è previsto il sequestro finalizzato alla confisca.

4. L'autore della violazione non può essere diffidato nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti.

Titolo VI Disposizioni finali
--

Art. 44

Rinvio ad altri regolamenti

1. Le disposizioni del presente Regolamento sono complementari e connesse a quelle del Regolamento Comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Regolamento di Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente, del Regolamento Urbanistico Edilizio e delle Norme di Dettaglio, del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale, del Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 45

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento e ogni successiva modifica e aggiornamento entrano in vigore alla data di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i precedenti Regolamenti in materia di Mercati e delle Fiere e gli atti da essi discendenti.